

DECRETO - LEGGE 12 giugno 2017 n.60

PROFILO DEFINITORI DELL'ASSEGNO E DISCIPLINA IN MATERIA DI RICHIESTA DI PAGAMENTO E PROTESTO DI ASSEGNI IN FORMATO ELETTRONICO

Emendamenti del movimento RETE

Emendamento modificativo dell'articolo 4

1. Il negoziatore **deve** può presentare l'assegno per il pagamento al trattario o all'emittente in formato elettronico nelle modalità di cui alla disciplina attuativa della presente normativa.
2. La presentazione di cui al comma 1 deve intendersi compiuta nel momento in cui il trattario o l'emittente ricevono l'immagine dell'assegno e/o le ulteriori informazioni eventualmente imposte dalla normativa secondaria.

Emendamento modificativo dell'articolo 5

1. Il negoziatore deve presentare l'assegno per il pagamento al trattario o all'emittente entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui l'assegno gli è stato girato per l'incasso.
2. Nel caso in cui la presentazione all'incasso avvenga in assenza dell'immagine dell'assegno, ma esclusivamente con le informazioni sostitutive dell'immagine menzionata come da possibile ipotesi di cui al precedente articolo 4 comma 2, il negoziatore, al fine di consentire i controlli di regolarità dell'assegno, deve trasmettere al trattario o all'emittente, ~~previa richiesta di questi ultimi~~, l'immagine dell'assegno non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione.

Emendamento modificativo dell'articolo 6

1. In caso di mancato pagamento di un assegno presentato per il pagamento in formato elettronico, il protesto può essere richiesto **solo anche** in via telematica.
2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ufficiale incaricato redige il protesto esclusivamente sulla base dell'immagine dell'assegno e/o delle relative informazioni ricevute in via telematica.
3. Il portatore dell'assegno riceve stampe e/o copie in formato cartaceo degli:
 - assegni presentati per il pagamento in formato elettronico;
 - eventuali documenti che ne attestano il mancato pagamento.
4. Per cause di **forza maggiore** gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere predisposti mediante modalità diverse da quella telematica.


Emendamento modificativo dell'articolo 8

1. Gli intermediari devono adottare adeguati presidi al fine di garantire la sicurezza e la correttezza delle fasi riguardanti gli adempimenti di cui al presente Decreto e relativa normativa attuativa.
2. L'intermediario è responsabile per quanto previsto dal comma 1 ~~anche nel caso in cui le relative attività vengano esternalizzate a un soggetto terzo~~.

Emendamento modificativo dell'articolo 9

1. Il rispetto della presente disciplina libera gli intermediari dall'osservanza delle ulteriori disposizioni previste nella Legge 23 maggio 1995, n. 70 e successive modifiche, a protezione della riservatezza dei dati, inclusa quella di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della suddetta norma.

Deposito il 18 luglio 2017
alle ore 15,35



Emendamento modificativo dell'articolo 10

1. Con regolamento emanato da Banca Centrale della Repubblica di San Marino **e posto a ratifica del Consiglio Grande e Generale entro 15 giorni dalla sua emanazione**, potranno essere definite:

- l'attuazione effettiva della presente normativa, anche con tempi differenziati a seconda della circostanza, da un lato che l'assegno venga tratto e negoziato in San Marino oppure, dall'altro, venga tratto in San Marino e negoziato all'estero o viceversa;
- eventualmente di concerto con le autorità preposte in San Marino, la disciplina tecnico-informatica alla quale gli intermediari dovranno uniformarsi per rendere effettiva l'applicazione della presente normativa, anche nell'ipotesi in cui l'intermediario medesimo partecipi ad un sistema di pagamenti forense per il pagamento di un assegno;
- le modalità per l'ottenimento dell'autorizzazione da parte degli intermediari di cui al precedente articolo 1 circa gli assegni prepagati.